



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

n. **826**

del **03/06/2025**

**Struttura proponente:** U.O.C. Gestione Affari Generali

**Oggetto:** Convenzione tra l'A.O.U. Federico II e l'Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale "I.I.P.R." per lo svolgimento, presso l'Azienda, quale Soggetto Ospitante, delle attività di tirocinio da parte degli allievi iscritti alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dott. Giuseppe Longo**

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**Struttura proponente:** U.O.C. Gestione Affari Generali

**Oggetto:** Convenzione tra l'A.O.U. Federico II e l'Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale "I.I.P.R." per lo svolgimento, presso l'Azienda, quale Soggetto Ospitante, delle attività di tirocinio da parte degli allievi iscritti alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia.

Il Direttore f.f. dell'U.O.C. Gestione Affari Generali, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

**IL DIRETTORE F.F. DELL' U.O.C. GESTIONE AFFARI GENERALI**

**Dott.ssa Carla Napoli**

### REGISTRAZIONE CONTABILE

- Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico dell'Azienda
- Il presente provvedimento comporta oneri diretti a carico dell'Azienda

## **Il Direttore f.f. dell'U.O.C. Gestione Affari Generali**

Visto l'art. 3 della L. 18 febbraio 1989 n. 56, con il quale viene definito che l'attività di psicoterapia è subordinata ad una specifica formazione professionale, da acquisire dopo il conseguimento della laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, mediante corsi di specializzazione, almeno quadriennali, che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10.02.1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato Decreto;

Atteso che questa Azienda già stipula apposite convenzioni con Strutture pubbliche e private, ai fini dell'accoglimento, presso le proprie strutture, di tirocini di formazione e orientamento curriculari, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, ai sensi della vigente normativa;

Letta la nota, acquisita agli atti dell'Azienda con prot. n. 9771 dell'11.02.2025, con la quale l'Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale "I.I.P.R.", con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 269, CAP 00198, partita IVA 01011811005, ha chiesto la stipula di una convenzione con l'Azienda per lo svolgimento delle attività di tirocinio da parte degli allievi iscritti alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, allegando bozza di convenzione;

Letta, inoltre, la suddetta convenzione, che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale, dalla quale si evince che la copertura assicurativa per responsabilità civile contro terzi e per infortuni degli allievi è a totale carico del suddetto Istituto e l'invio delle stesse coperture è propedeutico all'inizio del tirocinio, così come indicato all'art. 6 e che la durata della convenzione in argomento è di anni quattro dalla data della presente deliberazione di approvazione del suddetto atto, così come indicato all'art. 7;

Visti i pareri favorevoli acquisiti rispettivamente:

- con nota prot. 19555 del 25.03.2025 dal Responsabile del P.I. di Neuropsichiatria Infantile afferente al DAI Materno Infantile dell'A.O.U. Federico II
- con nota prot. n. 30253 del 15.05.2025 dal Direttore dell'U.O.C. di Psichiatria e Psicologia afferente al DAI Rete Tempo Dipendente: Stroke, Urgenze Chirurgiche e Trauma – Specialità Ambulatoriali e di Ricovero Testa – Collo dell'A.O.U.,

in merito alla richiesta di parere inoltrata, con nota prot. n. 19423 del 25.03.2025, dall'U.O.C. Gestione Affari Generali;

Considerato che lo svolgimento del tirocinio curricolare in argomento non dà luogo ad alcun profitto, non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro, né comporta oneri finanziari per l'A.O.U. Federico II;

Considerato, altresì, che l'attività di tirocinio deve essere svolta ai patti e condizioni della convenzione di che trattasi, con le modalità di cui al Regolamento per lo svolgimento di tirocini curriculari presso le strutture dell'A.O.U. Federico II;

Ritenuto, quindi, di poter accogliere la richiesta di stipula di convenzione, per le finalità sopra rappresentate, conclusivamente acquisita agli atti dell'Azienda con prot. n. 31029 del 20/05/2025;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo ai sensi della normativa vigente e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 20/94 e ss.mm.ii. e che lo stesso trova rispondenza nel documento di budget,

### **Propone**

Per quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato, l'adozione del deliberato che segue:

Approvare e, quindi, sottoscrivere la convenzione, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, tra l'A.O.U. Federico II e l'Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale "I.I.P.R.", con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 269, CAP 00198, partita IVA 01011811005, per lo svolgimento, presso l'Azienda, quale Soggetto Ospitante, delle attività di tirocinio da parte degli allievi iscritti alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia;

Dare atto che la copertura assicurativa per responsabilità civile contro terzi e per infortuni degli allievi è a totale carico del suddetto Istituto e l'invio delle stesse coperture è propedeutico all'inizio del tirocinio, così come indicato all'art. 6 e che la durata della convenzione in argomento è di anni quattro dalla data della presente deliberazione di approvazione del suddetto atto, così come indicato all'art. 7;

Dare, altresì atto, che:

- l'attività di tirocinio deve essere svolta ai patti e alle condizioni della convenzione di che trattasi, con le modalità di cui al Regolamento per lo svolgimento di tirocini curriculari presso le strutture dell'A.O.U. Federico II;
- lo svolgimento del tirocinio in argomento non dà luogo ad alcun profitto, non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro, né comporta oneri finanziari o di altra natura per l'A.O.U. Federico II;

Trasmettere, a cura dell'U.O.C. Gestione Affari Generali, la presente deliberazione, unitamente alla convenzione, firmata digitalmente, all'Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale "I.I.P.R.".

**Il Responsabile I.O.**

**Gestione convenzioni, borse di studio e tirocini**

**Dott.ssa Lorella Scarpa**

**IL DIRETTORE F.F. DELL'U.O.C. GESTIONE AFFARI GENERALI**

**Dott.ssa Carla Napoli**

**IL DIRETTORE SANITARIO**

**Nominato con deliberazione n. 695 del 09.08.2022**

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

**Nominato con deliberazione n. 694 del 09.08.2022**

**Vista** la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore f.f. dell'U.O.C. Gestione Affari Generali;

**Preso atto** della dichiarazione formale e sostanziale di tutto quanto sopra, per quanto di rispettiva competenza;

**ESPRIMONO**

**Parere favorevole** all'adozione del presente provvedimento.

**IL DIRETTORE SANITARIO**

**Dott.ssa Anna Borrelli**

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

**Dott. Stefano Visani**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Nominato con D.G.R.C. n. 327 del 21.06.2022**

**Letta** la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore f.f. dell'U.O.C. Gestione Affari Generali

**Preso atto** che il Direttore f.f. dell'U.O.C. proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 20/94 e ss.mm.ii.;

**Acquisito** il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

**Acquisito** il parere favorevole del Direttore Sanitario;

## **D E L I B E R A**

per i motivi sopra esposti, che si intendono qui di seguito integralmente riportati e confermati:

Approvare e, quindi, sottoscrivere la convenzione, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, tra l'A.O.U. Federico II e l'Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale "I.I.P.R.", con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 269, CAP 00198, partita IVA 01011811005, per lo svolgimento, presso l'Azienda, quale Soggetto Ospitante, delle attività di tirocinio da parte degli allievi iscritti alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia;

Dare atto che la copertura assicurativa per responsabilità civile contro terzi e per infortuni degli allievi è a totale carico del suddetto Istituto e l'invio delle stesse coperture è propedeutico all'inizio del tirocinio, così come indicato all'art. 6 e che la durata della convenzione in argomento è di anni quattro dalla data della presente deliberazione di approvazione del suddetto atto, così come indicato all'art. 7;

Dare, altresì atto, che:

- l'attività di tirocinio deve essere svolta ai patti e alle condizioni della convenzione di che trattasi, con le modalità di cui al Regolamento per lo svolgimento di tirocini curriculari presso le strutture dell'A.O.U. Federico II;
- lo svolgimento del tirocinio in argomento non dà luogo ad alcun profitto, non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro, né comporta oneri finanziari o di altra natura per l'A.O.U. Federico II;

Trasmettere, a cura dell'U.O.C. Gestione Affari Generali, la presente deliberazione, unitamente alla convenzione, firmata digitalmente, all'Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale "I.I.P.R."

**F.to IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dott. Giuseppe Longo**



## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. **826**

del **03/06/2025**

**Struttura proponente:** U.O.C. Gestione Affari Generali

**Oggetto:** Convenzione tra l'A.O.U. Federico II e l'Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale "I.I.P.R." per lo svolgimento, presso l'Azienda, quale Soggetto Ospitante, delle attività di tirocinio da parte degli allievi iscritti alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia.

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERA:

È stata pubblicata sull'Albo pretorio dell'Azienda, ai sensi dell'art. 32, Legge n. 69/2009, il 03/06/2025

E' divenuta esecutiva il 18/06/2025

L'addetto alla pubblicazione  
Iazzetta Giacomo

**Questo atto è stato firmato digitalmente da:**

Scarpa Lorella - Responsabile del procedimento U.O.C. Gestione Affari Generali

Napoli Carla - Direttore ad interim U.O.C. Gestione Affari Generali

Borrelli Anna - Direttore Sanitario

Visani Stefano - Direttore Amministrativo

Longo Giuseppe - Direttore Generale

Iazzetta Giacomo - Incaricato alla pubblicazione U.O.S.D. Coordinamento Segreteria della  
Direzione Strategica